

G. 16738

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (I)
IL GIUDICE DESIGNATO

Dott.ssa Marina Tucci,

neo procedimento ex art. 28 Statuto dei Lavoratori iscritto al n. 208187 / 2007 R.G.A.C.

promosso da

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Avv.to Vittorio Sorci)

Nei confronti di

COMUNE DI ROMA (Avv.to Giorgio Lesti)

Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 23 maggio 2007, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Parte ricorrente lamenta la mancata effettuazione di due assemblee ~~sindacali~~ in data otto gennaio e 22 febbraio 2007 presso il X Gruppo della Polizia Municipale attribuendo il fatto al comportamento antisindacale del datore di lavoro.

Si rileva come in rito sussista la legittimazione del Sindacato ricorrente trattandosi di organizzazione firmataria del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali e avendo proposto il ricorso il rappresentante di un'organismo locale dello stesso C.S.A..

Risulta altresì provato documentalmente e pacifico il totale rispetto della procedura contrattuale (art. 56 CCNL del 2000 comparto enti locali, art. 26 e 28 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Roma) per l'indizione delle assemblee sindacali sia dal punto di vista del congruo preavviso sia dal punto di vista dell'orario di inizio o fine turno durante il quale tenere l'assemblea.

Sono stati altresì prodotti i tempestivi ordini di servizio con cui il Vice comandante dell'U.O. Segreteria Generale ha stabilito l'obbligo di garantire le prestazioni minime essenziali rivolto ai Gruppi Municipali VI, VII, VIII, IX e XI ai fini di coadiuvare il Gruppo X.

Non è peraltro contestato il fatto che le assemblee dell'otto gennaio e del 22 febbraio non si siano ^{avvenute} tenute né il Comune contesta che ciò sia avvenuto per avere il capo turno riscontrato la mancata indicazione sul Mod. 44 dei lavoratori in assemblea ed aver loro quindi ordinato l'effettuazione del servizio.

Parte convenuta si limita ad affermare che l'indicazione dei nominativi sul mod. 44 non è necessaria ai fini dello svolgimento dell'assemblea ma ciò a maggior ragione costituisce elemento che avvalorata la tesi di parte ricorrente riguardo alla totale mancanza di giustificazione dell'ordine del capo turno e conseguentemente della lesione del diritto di assemblea subito da un sindacato che da parte sua aveva rispettato pienamente tutti gli adempimenti né risulta che esista una disposizione o prassi che ponga a carico del rappresentante sindacale l'onere di accertarsi che il mod. 44 sia tempestivamente e correttamente compilato dall'Amministrazione.

La reiterazione della condotta induce a ritenere la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente ad ottenere una pronuncia di accoglimento del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità del comportamento del Comune di Roma consistente nell'impedire il regolare svolgimento delle assemblee sindacali da parte del ricorrente nelle date dell'otto gennaio e ventidue febbraio 2007 presso il X Gruppo Polizia Municipale;


accerta l'irrilevanza ai fini della costituzione delle assemblee sindacali dell'inserimento della relativa annotazione nel mod.44 in uso presso il X comando di Polizia Municipale;

condanna il Comune di Roma al pagamento in favore del ricorrente delle spese di litis,
liquidandole in € 1.000,00 per diritti ed € 800,00 per onorari oltre accessori di legge.

ROMA, 30 MAGGIO 2007

IL GIUDICE

Dott.ssa Marina Tucci



SI COMUNICHI.

Dot. On. Stefano De Luca
Roma, il 30.V.2007

fe. 31.V



IL CANCELLIERE DI
Tribunale di Roma



Per copia conforme all'originale che si allega in forma
esecutiva e munita di bollatura **SORCI**

REPUBBLICA ITALIANA
In nome della Legge
GONFALONE

a tutti gli Uffici giudiziari ed a tutti gli Uffici ed a
chiunque spetti di essere avvertiti, al Pubblico Ministero, ai
capi delle forze pubbliche di concetto, e a chiunque sia
inoltre richiesto.

Roma, il 5 GIU 2007



IL CANCELLIERE
Tribunale di Roma
Assunta Salvati

V° F. L.

Roma, il 5 GIU 2007



Assunta Salvati